



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 05/11/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto in data 30.05.2014 ed estinto anticipatamente, in corrispondenza della 28^a rata di rimborso, previa emissione di conteggio estintivo, il ricorrente - insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo - si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del proprio diritto all'equo rimborso degli oneri da parte dell'intermediario ex art. 125 *sexies* T.U.B.. In particolare, chiede la condanna dell'intermediario al rimborso delle quote non maturate delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie per l'importo complessivo di € 939,63, calcolato mediante applicazione del criterio *pro rata temporis* per tutte le voci di costo, oltre interessi e spese di procedura per € 20,00; in subordine, il rimborso dell'importo complessivo pari ad € 786,22, calcolato mediante applicazione del criterio c.d. della curva degli interessi per tutte le voci di costo. Chiede inoltre l'integrale restituzione della commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento per l'importo di € 98,54, poiché non dovuta ma richiesta dall'intermediario in violazione di quanto stabilito dall'art. 125 *sexies* TUB, comma 3, Lettera D.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, deducendo, in particolare: *i)* che, in data 11.10.2016, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro tra il Ricorrente e l'ex datore di lavoro (All. 2), il ricorrente incorreva in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ, con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto di finanziamento in esame, anche per mezzo del T.F.R. ed altre indennità, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 180/50; *ii)* che, pertanto, non si sarebbe verificato il presupposto dell'estinzione anticipata di cui all'art. 125



sexies, comma 1 del T.U.B., atteso che il rimborso del prestito è stato effettuato *dall'ex* datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e della decadenza dal beneficio del termine ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto. Sulla base di ciò, parte resistente chiede che il ricorso venga respinto poiché infondato.

In sede di repliche, parte ricorrente contesta le controdeduzioni dell'intermediario e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla restituzione di quota parte delle voci commissionali relative al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B., nonché l'accertamento del diritto alla restituzione integrale della commissione di estinzione anticipata.

In materia, sembra utile ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato l'art. 125 *sexies* T.U.B. e la conseguente evoluzione interpretativa operata dall'Arbitro in ordine alla valenza e agli effetti propri del detto articolo, come segue:

- i) L'art. 125 *sexies* T.U.B. dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 della direttiva n. 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.04.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio);
- ii) L'interpretazione della citata disposizione è stata recentemente offerta dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza dell'11.09.2019 n. C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), affermando che: *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, per tali intendendosi – alla luce della definizione recata dall'art. 3, lett. g), della stessa direttiva – *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”*;
- iii) tale principio di diritto sancito dalla Corte Europea è risultato incompatibile con l'orientamento assunto precedentemente da questo Arbitro, che aveva applicato la norma di equa riduzione del costo del finanziamento quale obbligo di restituzione secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis* della sola quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo (costi c.d. *recurring*), al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito (costi c.d. *up front*). Alla luce della suddetta pronuncia, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti dalla stessa derivanti, ha subito dopo statuito che *“(...) l'art. 125 sexies T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* (decisione n. 26525/2019), con la precisazione che il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, avrebbe dovuto essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità *ex art. 1374 c.c.*, permanendo, invece, per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi il criterio del *pro rata temporis*. Il Collegio di Coordinamento con la detta decisione ribadiva, quindi, la natura dichiarativa, oltreché il valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale e per gli Arbitri,



delle sentenze interpretative della Corte Europea affermando la necessità che la normativa italiana venisse quindi interpretata conformemente alle prescrizioni dettate dalla Corte anche in ordine al diritto alla restituzione di “tutti i costi” facenti parte della nozione di costo totale del credito, *ivi* compresi quelli di tipo *up front*.

iv) Successivamente, la legge n. 106 del 23.07.2021 - di conversione, con modificazioni, del D.L. del 25.05.2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni *bis*) - ha previsto all'art. 11 *octies* una nuova formulazione dell'art. 125 *sexies* del T.U.B., il quale al comma 1°, in maniera differente rispetto alla precedente formulazione¹, stabilisce che “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte (...)”, prevedendo così in maniera esplicita e univoca la rimborsabilità di “tutti i costi” a favore del consumatore, compresi quindi anche quelli di tipo *up front*. Al comma 2° precisa, inoltre, che “2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Per quanto concerne l'applicabilità della nuova disciplina il 2° comma dell'art 11 *octies*, D.L. n. 73/2021 cit., ha stabilito che “L'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

v) In considerazione di quanto sopra, Il Collegio di Roma alla seduta del 06.09.2021, richiamato l'art. 11 *octies* introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23.07.2021, ha rimesso al Collegio di Coordinamento la soluzione della seguente questione: “se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11-*octies* del decreto “Sostegni *bis*” imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro (e dalla giurisprudenza di merito) a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare, si tratta di stabilire se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza *Lexitor* al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto «Sostegni-*bis*» (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”.

Il Collegio di Coordinamento con la recentissima decisione n. 21676/2021, in risposta al quesito posto dal Collegio rimettente, ha concluso affermando il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue

¹ Art. 125 *sexies*, comma 1°, T.U.B. in vigore fino al 24.07.2021: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. (...)”



la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014.”

In particolare, il Collegio di Coordinamento è pervenuto alla riferita conclusione dopo essersi soffermato sul senso che è possibile assegnare al citato art. 11 *octies*, comma 2, rilevando che l'uso dell'espressione “*continuano ad applicarsi*” che ivi si rinviene potrebbe solo apparentemente suggerire che per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge continua ad applicarsi la medesima disciplina ritenuta fruibile prima di quel momento; al contrario, ad una più attenta valutazione, “*sia il criterio letterale sia quello logico conducono ad escludere tale esito interpretativo*”.

Sul punto, rileva il Collegio che la lettera della norma marca una netta distinzione tra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quelli conclusi anteriormente, prevedendo che soltanto per i primi trovi applicazione il nuovo art. 125-*sexies* T.U.B., che riconosce chiaramente al consumatore il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Ciò, a differenza di quanto accade per i contratti stipulati anteriormente, posto che il secondo periodo del citato art. 11 *octies*, comma 2, dov'è stabilito che “*continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 *sexies* (...) e le norme secondarie (...) vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”, individua quale disciplina applicabile, quella *pro tempore* vigente al momento della loro stipulazione, non solo in base al testo della norma primaria (art. 125 *sexies* T.U.B.), ma anche tenuto conto del testo e del significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia, richiamando, nello specifico, le “Disposizioni di Trasparenza dei Servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, del 29.07.2009 e la Delibera 145/2018, avente a oggetto le “Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Orientamenti di vigilanza”, dove viene rimarcata la distinzione tra le voci di costo di tipo *recurring* e quelle di tipo *up front*, per poi riconoscere la rimborsabilità soltanto delle prime.

Il Collegio di Coordinamento, nell'analizzare i possibili profili di contrasto e di compatibilità del diritto interno con il diritto europeo che da tale esito possano scaturire (rispetto alla previsione di cui all'art. 16 della Direttiva, come interpretato dalla sentenza *Lexitor*), ha ritenuto inoltre che gli stessi non siano risolvibili semplicemente sul piano ermeneutico, in quanto non appaiono praticabili, né un'interpretazione adeguatrice, né la disapplicazione della norma nazionale, se si considera che il principio per cui il giudice (così come anche l'ABF) è tenuto al rispetto del principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, non può trovare applicazione quando, come nel caso di specie, la norma nazionale, secondo i noti canoni di interpretazione (artt. 11 e 12 delle Preleggi), risulti redatta con un testo chiaro e inequivoco, sia pur potenzialmente in conflitto con la disciplina europea e che “*l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale*”. Ad ulteriore sostegno della scelta del Legislatore di differenziare la disciplina tra i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della novella e quelli successivi, il Collegio pone in evidenza anche le chiare “*esigenze equitative di rispetto dell'affidamento riposto dalle parti negli assetti contrattuali concordati secondo le indicazioni consolidate della giurisprudenza nazionale anteriore alla sentenza Lexitor, ma anche dalla considerazione che scelte (non identiche, ma) non dissimili sono state compiute all'interno della UE da altri Paesi di prestigiosa tradizione giuridica*”. Tutto ciò, tenendo sempre in considerazione la possibilità



per il giudice nazionale di sollevare sul punto una questione di costituzionalità davanti alla Consulta.

* * *

Premesso il quadro normativo ed interpretativo di riferimento, il Collegio osserva in via generale che:

- Il consumatore che ha concluso il contratto di finanziamento prima del 25.07.2021 (data di entrata in vigore della L. 106/2021), in caso di estinzione anticipata dello stesso, ha diritto ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. alla riduzione soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, non anche di quelle c.dd. *up front*. In ogni caso, non formano oggetto di rimborso le tasse e le imposte.
- Il criterio di quantificazione del rimborso dei costi di tipo *recurring* può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- la penale di estinzione anticipata, è prevista dal comma 2 dell'art. 125 sexies T.U.B., secondo cui *"In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto"*, con la precisazione, contenuta al successivo comma 3, lett. d), che tale indennizzo non è, però, dovuto dal consumatore *"(...) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro."*
- Con riferimento alle spese per l'assistenza legale, con la decisione n. 6174/16 il Collegio di Coordinamento ha precisato che: *"Il principio della soccombenza virtuale è incompatibile con la procedura ABF. Le Disposizioni che regolano la medesima mirano a favorire la conciliazione tra le parti prima che la controversia venga decisa dal Collegio. Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, attinente ai servizi bancari e finanziari, le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente."* Si precisa, inoltre, che le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, che regolano il presente procedimento, non contemplano alcuna espressa previsione in ordine alla refusione delle spese legali, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale, con la conseguenza che non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. *ex multis* Collegio di Torino decisione n. 4396/2020).

* * *

Premesso tutto quanto sopra, Il Collegio con riferimento al caso in esame e diversamente da quanto sostenuto dall'intermediario, osserva in primo luogo che *"(...) l'art. 125 sexies, co. 1, T.U.B., trova applicazione non solo nel caso in cui il consumatore si avvalga discrezionalmente della facoltà di estinzione anticipata ma anche quando, a seguito della cessazione del rapporto d'impiego, il finanziamento si estingua mediante la corresponsione"*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

da parte del datore di lavoro del TFR (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decc. nn. 8197/2021, 3736/2016, 4302/2016 e 10692/2016).

Fermo quanto sopra, si rileva che il contratto di finanziamento in esame è stato concluso prima del 25.07.2021 e quindi anteriormente all'entrata in vigore della L. 106/2021 e che, pertanto, spetta al ricorrente il riconoscimento delle quote non maturate delle sole voci di costo di tipo *recurring*.

Il Collegio, dunque, tenute in considerazione le indicazioni già espresse dallo stesso con la decisione n. 6365/2017, avente ad oggetto la medesima fattispecie contrattuale oggi oggetto di ricorso, e in conformità all'orientamento condiviso dei Collegi, rileva che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali devono qualificarsi come voci di costo di tipo *up front* e che, pertanto, non sono rimborsabili a favore del ricorrente. Sul punto il ricorso non può dunque trovare accoglimento.

Con riferimento, invece, alla richiesta di rimborso integrale della commissione di anticipata estinzione, dall'esame del conteggio estintivo risulta che l'intermediario ha addebitato illegittimamente tale indennizzo nei confronti del ricorrente per l'importo pari ad € 98,54 a fronte di un debito residuo pari ad € 9.854,28 e, quindi, in violazione non solo di quanto disposto dall'art. 125 *sexies*, comma 3, lett. d) del T.U.B. ma anche di quanto convenuto con il contratto di finanziamento, dove è espressamente previsto che "*L'indennizzo non è dovuto in caso di: (...) rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00*".

Pertanto, spetta al ricorrente ottenere il rimborso integrale della commissione di anticipata estinzione per l'importo di € 98,54.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 98,54 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA